

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Profumieri ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

SOCIETÀ SRL IN LIQUISAZIONE

contro

attrice

BANCA SPA

convenuta

Oggetto: ripetizione di indebito in materia di contratto di conto corrente bancario.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni acquisiti al fascicolo telematico che di seguito si riportano:

Parte attrice:

“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare:

-. Condannare la convenuta a restituire all'attrice (in applicazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c.) tutti gli interessi da essa applicati nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa o, subordinatamente, l'importo di € 35.760,71 (o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta o di giustizia), trattandosi di importi relativi a usura oggettiva, usura soggettiva, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non dovute; il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

In ogni caso con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore dei difensori di parte attrice ai sensi dell'art. 93 cpc.

Parte convenuta:

“Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- nel merito, in via principale, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra svolti, tutte le domande formulate da SOCIETÀ SRL IN LIQUIDAZIONE

Con vittoria di spese e compenso di causa e condanna della controparte ex art. 93 comma 3 c.p.c.”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, SOCIETÀ SRL IN LIQUIDAZIONE ha convenuto in giudizio BANCA SPA. e, premettendo di aver intrattenuto contratto di conto corrente presso il predetto istituto, lamentando l'illegittima applicazione di addebiti a titolo di anatocismo, usura oggettiva, soggettiva, commissioni di massimo scoperto e spese, ha domandato condannarsi parte convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi in applicazione dell'art. 1815 c.c. o in subordine, dell'importo di € 35.760,71.

Si è costituita in giudizio BANCA SPA, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa siccome infondata e allegando in particolare la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, siccome effettuata in relazione a rapporto sorto in epoca successiva 2005 e pattuita secondo i criteri individuati dalla delibera CICR 9 febbraio 2000, allegando inoltre il rispetto delle soglie usura relativamente ai tassi di interesse debitori nel tempo applicati ed la mancata prova dei presupposti per il riconoscimento della c.d. usura soggettiva ed infine la legittimità dell'applicazione delle CMS siccome regolarmente pattuite e la genericità della contestazione degli addebiti di altre spese e commissioni.

La causa è stata istruita a mezzo di CTU contabile, assegnata con riferimento all'accertamento del superamento della soglia usura degli interessi debitori con riferimento ai trimestri III e IV dell'anno 2006 e II e IV dell'anno 2007, oggetto della contestazione di usura c.d. oggettiva da parte della società attrice.

La domanda è infondata e va pertanto rigettata.

Va innanzitutto svolta una premessa in punto di onere della prova e sua distribuzione tra le parti in base alla specificità del presente giudizio.

Nel caso di specie, la società correntista, nella sua qualità di attore, è gravata dell'onere di allegazione e prova delle pretese avanzate in causa e segnatamente di accertamento della non debenza delle somme derivanti da illegittimi addebiti da parte dell'istituto di credito convenuto e di condanna alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto in costanza di rapporto.

Infatti, *“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”*. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012).

Il principio suddetto è stato richiamato di recente anche da Cass. 9201/2015 in fattispecie attinente la materia di contratto di conto corrente bancario analoga a quella oggi *sub iudice*.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri n. 500 del 17 gennaio 2017

Tanto premesso in punto di riparto dell'onere della prova, nel merito delle doglianze della società attrice va osservato quanto segue.

La contestazione sulla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi è infondata.

Risulta *per tabulas* che il contratto di conto corrente per cui è causa sia stato stipulato nell'anno 2005 (doc. 3 fascicolo parte convenuta) e dunque in data successiva all'emanazione della delibera CICR del 09.02.2000, emanata secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 D.Lgs. 342/199 come trasfuso nell'art. 120 comma 2 TUB che nella formulazione *ratione temporis* vigente prevedeva che:

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Dunque la capitalizzazione degli interessi non è affatto illegittima, tenuto conto della data di stipulazione del contratto oggi *sub iudice* e tenuto conto della previsione contrattuale (pagina 8 delle clausole contrattuali prodotte sub doc. 3 e sottoscritte dalla cliente), secondo cui *"I rapporti dare avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale"*

La contestazione sulla illegittima applicazione di addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto è parimenti infondata oltre che genericamente formulata: va osservato infatti che nelle condizioni di sintesi allegate a contratto (pag. 4 doc. 3 richiamato), la commissione è stata specificamente pattuita quanto a periodicità, base e modalità di calcolo.

Vanno pertanto respinte le censure di indeterminatezza sollevate dagli oppositori.

Va anche respinta la censura di nullità della clausola sotto il profilo causale.

Va infatti osservato che il contratto e la pattuizione della clausola in esame sono successivi all'intervento del legislatore del 2009 (art. 2 *bis* l. 28 gennaio 2009 nr. 2) che ha aperto un contesto di regolazione della commissione, seguita dagli ulteriori interventi della l. 214/2011 e della l. 62/2012 che, pur prevedendo specifiche limitazioni a tutela della clientela, ha definitivamente fugato ogni dubbio sulla legittimità di siffatto onere sotto il profilo causale.

La contestazione sulla illegittimità di quanto addebitato a titolo di spese risulta infondata.

Il contratto versato in atti (doc. 3) prevede infatti specifica pattuizione delle voci di spesa applicate nel corso del rapporto: a fronte di tale analitica pattuizione si presenta generica la contestazione dell'attrice, anche alla luce degli oneri probatori sulla stessa gravanti e sopra delineati, di ripetere in toto le voci di spesa in concreto applicate, senza dare conto di quelle specificamente esulanti dalla pur analitica pattuizione prevista in contratto.

La contestazione relativa all'usura oggettiva è parimenti infondata.

In tal senso, l'indagine espletata dal CTU in conformità ai criteri assegnati nel quesito allo stesso demandato, con metodologia corretta ed in modo esaustivo, le cui conclusioni meritano pertanto di essere recepite in toto dal giudicante, ha accertato che alcun superamento del tasso soglia si è verificato nei trimestri oggetto di quesito e di doglianza da parte della società attrice.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri n. 500 del 17 gennaio 2017

Infine, deve ritenersi parimenti infondata la pretesa attorea di usurarietà dei tassi di interesse praticati, anche ove non fossero superiori al tasso soglia previsto dalla legge, siccome comunque sproporzionati secondo la nozione di c.d. usura soggettiva (quando cioè chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria).

L'allegazione è generica e rimasta a livello meramente assertivo, senza che l'attrice abbia provato o si sia offerto di provare, come era onere sulla stessa gravante, i relativi presupposti.

In conclusione, la domanda deve essere rigettata siccome infondata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 in base al valore della causa, alla quantità e qualità dell'attività difensiva prestata, vengono poste a carico dell'attore in ragione del principio della soccombenza.

In ragione del medesimo principio le spese di CTU vengono definitivamente posta a carico della società attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di primo grado promossa da SOCIETÀ SRL IN LIQUIDAZIONE

BANCA SPA

contro

attrice

convenuta

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

La domanda in quanto infondata

CONDANNA

La SOCIETÀ SRL IN LIQUIDAZIONE a rimborsare alla parte, BANCA SPA, le spese di lite, che si liquidano per compensi professionali, in € 1620,00 per la fase di studio, € 1300,00 per la fase introduttiva, € 2000,00 per la fase istruttoria, € 2000,00 per la fase decisoria, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.

PONE

Definitivamente a carico di SOCIETÀ SRL IN LIQUIDAZIONE le spese di CTU.

Milano, 16 gennaio 2017

Il Giudice
Dott.ssa Federica Profumieri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*